



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

n. 13 dd. 23.05.2017

OGGETTO: Istituzione del servizio pubblico di parcheggio a pagamento senza custodia su parte delle pp.ff. 4541/1-4548/3-5219-4542/14-4548/2-4547/2-4550/5-4553/6-5219-4550/1-4565/2 in C.C. San Lorenzo presso il laghetto di Nembia. Scelta della forma organizzativa di gestione.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventitre** del mese di **maggio** alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
BERGHI VALTER	Consigliere	presente
CONTRINI ROBERTO	Consigliere	presente
CORNELLA MANUEL	Consigliere	presente
CORNELLA SAMUEL	Consigliere	presente
DALDOSS ALDO	Consigliere	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
DELLAIDOTTI DINO	Consigliere	presente
DONATI RUBEN	Consigliere	presente
LIBERA MARCO	Consigliere	presente
MARGONARI RUDI	Vice Sindaco	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI FEDERICA	Consigliere	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente
TOMASI MORENO	Consigliere	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaidotti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che, avendo valutato la non adeguatezza del parcheggio preesistente rispetto al numero dei frequentatori del parco del laghetto di Nembia durante la stagione estiva, l'Amministrazione comunale aveva rilevato l'opportunità di realizzare, nella primavera 2016, un ulteriore parcheggio su parte della p.f. 4541/1 in C.C. San Lorenzo nonché ulteriori parcheggi lungo la strada che collega il nuovo parcheggio al vecchio parcheggio a lato del lago, rendendo la strada ad un solo senso di marcia nel tratto interessato durante la stagione estiva;

Dato atto che durante la stagione turistica estiva esisteva in effetti un problema di disponibilità di parcheggi e che quindi l'Amministrazione comunale aveva rilevato l'opportunità di individuare idonea regolamentazione per l'utilizzo a pagamento di detti parcheggi da parte dei frequentatori del parco del Laghetto di Nembia nell'estate 2016;

Visto l'art. 7, comma 1, lett. f) del Codice della Strada che consente di stabilire, previa deliberazione della Giunta comunale, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma di denaro;

Considerato che gli obiettivi per fronteggiare il crescente traffico, in relazione alle problematiche viarie esistenti, sono, in sintesi, quelli di migliorare le condizioni della circolazione, intesa come movimento e sosta dei veicoli e mobilità dei pedoni, di ridurre gli incidenti stradali, di ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale, e di razionalizzare l'esistente attraverso l'uso ottimale delle risorse ed il contenimento dei costi;

Considerato che particolare rilevanza assumono in questo contesto gli interventi di definizione di un adeguato sistema di parcheggi pubblici e, nel breve periodo, di organizzazione, di ridistribuzione e di regolamentazione della sosta dei veicoli;

Dato atto che sul territorio del Comune di San Lorenzo Dorsino sono stati introdotti parcheggi a pagamento solo a titolo sperimentale nell'estate 2016 e che, visti i risultati molto soddisfacenti, si ritiene di continuare e confermare detto servizio nelle estati 2017-2018-2019-2020 al fine di effettuare una valutazione ponderata per le successive stagioni turistiche estive con dati che consentano di elaborare opportune valutazioni, sia positive che negative;

Ritenuto quindi di approntare una regolamentazione a pagamento dei parcheggi, naturalmente di natura strettamente temporanea, solamente per la stagione estiva, senza custodia, su parte delle pp.ff. 4541/1-4548/3-5219-4542/14-4548/2-4547/2-4550/5-4553/6-5219-4550/1-4565/2 in C.C. San Lorenzo presso il laghetto di Nembia;

Dato atto che il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"- all'art. 7 "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati" dispone che:

"1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

.....

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo....;

.....

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.;

Ravvisata l'opportunità di istituire per le stagioni estive 2017-2018-2019-2020 (dal 15 giugno al 15 settembre) presso le citate pp.ff. 4541/1-4548/3-5219-4542/14-4548/2-4547/2-4550/5-4553/6-5219-4550/1-4565/2 in C.C. San Lorenzo presso il laghetto di Nembia un servizio di parcheggio in cui la sosta sia a pagamento;

Valutato opportuno individuare quale miglior sistema per poter regolamentare l'afflusso veicolare alla zona del laghetto di Nembia del Comune di San Lorenzo Dorsino il sistema della sosta a pagamento e senza custodia per:

- razionalizzare l'uso degli spazi disponibili;
- favorire la rotazione nell'utilizzo dei parcheggi;
- limitare il traffico parassitario alla ricerca di posti liberi, procedendo con un parcheggio “selvaggio”;

Dato atto che, in base alla tipologia dell'area di sosta, l'impiego di parcometri per la gestione dei pagamenti, associato eventualmente ad altri sistemi, risulta il mezzo più idoneo in termini di efficienza, costi e benefici;

Ritenuto, quindi, di monitorare i parcheggi a pagamento presso la località Nembia dando atto che gli importi per la fruizione dei parcheggi, tenuto conto della necessità di garantire la remuneratività del servizio e, soprattutto, di rendere meglio fruibili le aree di sosta mediante un adeguato sistema di rotazione, saranno stabiliti dalla Giunta comunale:

Atteso che le aree destinate al parcheggio a pagamento saranno stabilite con apposita ordinanza, previa deliberazione della Giunta comunale, a norma dell'art. 7, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 286 – Nuovo codice della strada;

Ricordato, anche sulla base delle esperienze di altri Comuni, che le principali caratteristiche saranno:

- installazione di parcometri omologati (funzionanti con moneta metallica ed eventuali altri sistemi elettronici); i parcometri verranno installati in quantità tale da consentire un'agevole utilizzazione da parte degli utenti, senza comunque eccedere nel numero per non gravare il servizio di costi eccessivi;
- realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri e della segnaletica;
- controllo dei parcometri, raccolta degli incassi e successiva gestione;
- elaborazione periodica dei dati relativi alla sosta, per ottenere utili informazioni, quali i tassi di rotazione, di occupazione, di evasione, ecc.;
- stipula di idonee polizze assicurative;
- sorveglianza ed accertamento delle violazioni, da parte del Polizia locale delle Giudicarie;
- informazione agli utenti sulle modalità di svolgimento del servizio e relativa pubblicizzazione;
- possibilità per il Comune di modificare o estendere le aree oggetto del servizio nonché il numero e la dislocazione dei parcheggi;

Considerato che nella struttura comunale non esistono sufficienti dotazioni di organico né esperienze occorrenti per l'ottimale esercizio in diretta amministrazione e che tale servizio non è reperibile su mercato elettronico in quanto non sono presenti, né in forma di convenzione né diretta, ditte aventi i requisiti oltre che il prodotto completo da offrire idoneo per il caso nostro;

Atteso che l'art. 67, comma 1 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, statuisce che *“I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria”*;

Visto l'art. 13 della L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss.mm. ed ii. *“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”*, che regolamenta i *“Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia”*, ed in particolare il comma 3 che prevede che *“I servizi pubblici d'interesse economico sono organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa legge e dalla vigente legislazione provinciale in materia”*;

Visto l'art. 10 della L.P. 17.06.2004, n. 6 *“Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici”*, che concerne le *“Disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale”* ed in particolare il comma 7 che prevede, tra le forme di affidamento della gestione del servizio, alla lettera d) l'affidamento diretto a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio ad idonea società a totale partecipazione pubblica, al fine di garantire una adeguata attuazione, una puntuale verifica dello svolgimento del servizio, la possibilità di sue variazioni successive, come regolamentato da apposito contratto di servizio;

Evidenziato che tale scelta consentirà anche di realizzare con tempestività tutti gli interventi necessari all'avvio della gestione, in modo da ottenere la massima efficienza con la minima spesa, con modalità che possano rendere agevole ed efficace la fruizione da parte degli utenti della strada, e consentirà altresì il controllo dell'andamento finanziario e contabile dell'azienda, che sarebbe difficilmente verificabile nell'ipotesi di affido in concessione;

Interpellata quindi dall'Amministrazione comunale la società G.E.A.S. S.p.A. con sede in

Tione di Trento (TN), Via Padre Gnesotti, n. 2, società a totale partecipazione pubblica, come da nota dd. 15.05.2017, pervenuta in pari data al prot. n. 2726, e compagine sociale al 01.01.2017 allegata;

Atteso che, a seguito dell'incontro con l'Amministrazione comunale ed al sopralluogo effettuato al lago di Nembia, G.E.A.S. S.p.A. con nota dd. 26.04.2017, pervenuta in data 27.04.2017 sub prot. n. 2351, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire la gestione del servizio per le stagioni estive 2017-2018-2019-2020 (dal 15 giugno al 15 settembre), alle condizioni riportate nella nota stessa e che di seguito si riassumono: G.E.A.S. S.p.A. si occuperà di realizzare la segnaletica orizzontale e verticale, di fornire ed allocare n. 2 parcometri (dei quali effettuerà anche la manutenzione e per cui stipulerà ideona assicurazione) e di prelevare periodicamente dagli stessi i pagamenti; dagli incassi (stimati da G.E.A.S. S.p.A. come da nota sopra citata), G.E.A.S. S.p.A. tratterrà l'importo relativo alla copertura del costo per i servizi sopra descritti quantificato in € 3.718,00 oltre ad IVA ed il ricavo, al netto del costo, verrà ripartito come segue: il 25% rimarrà a G.E.A.S. S.p.A. ed il 75% al Comune di San Lorenzo Dorsino;

Evidenziato che tale scelta consentirà anche di realizzare con tempestività tutti gli interventi necessari all'avvio della gestione, in modo da ottenere la massima efficienza con la minima spesa, con modalità che possano rendere agevole ed efficace la fruizione da parte degli utenti della strada;

Preso atto delle note sopra richiamate della società G.E.A.S. S.p.A. e visto lo schema di convenzione, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (all. A);

Considerato che la scelta di affidare la gestione a G.E.A.S. S.p.A. è giustificata dal fatto che nella struttura comunale non esistono sufficienti dotazioni di organico né le esperienze occorrenti per l'ottimale esercizio in diretta amministrazione (gestione in economia) del servizio, ed anche perché l'affidamento in concessione a terzi meglio garantisce la realizzazione degli interventi necessari alla gestione, in modo da ottenere la massima efficienza con la minima spesa, e nel contempo con modalità che possano rendere agevole ed efficace la fruizione da parte degli utenti della strada;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti giuridici necessari per l'affidamento ex art. 21 LP 23/90 e s.m. a G.E.A.S. S.p.A. della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia per le stagioni estive 2017-2018-2019-2020 sul laghetto di Nembia posto che la partecipazione è integralmente pubblica, l'ente pubblico esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e l'attività prevalente svolta dalla società è quella con gli enti pubblici che la controllano;

Ritenuto di demandare alla Giunta comunale gli impegni di spesa e gli accertamenti derivanti dalla sottoscrizione della convenzione di cui sopra, nonché la determinazione degli importi ed orari per la fruizione dei parcheggi a pagamento;

Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L stante la necessità di procedere celermemente all'organizzazione del servizio;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.mm.;

Visti:

- il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino
- Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- la L.P. 23/90 e s.m.;
- lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Berghi Valter, Contrini Roberto, Cornella Manuel e Dellaidotti Dino) e n. 1 voto astenuto (Libera Marco) su n. 15 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approntare, per le motivazioni in premessa esposte, su parte delle pp.ff. 4541/1-4548/3-5219-4542/14-4548/2-4547/2-4550/5-4553/6-5219-4550/1-4565/2 in C.C. San Lorenzo in prossimità del lago di Nembia ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. (nuovo Codice della Strada) dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia per le stagioni estive 2017-2018-2019-2020 (dal 15 giugno al 15 settembre) e di istituire un servizio pubblico di parcheggio a pagamento senza custodia sulle stesse;
2. di affidare il servizio di cui al punto 1. (inteso come realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, fornitura e allocazione n. 2 parcometri (inclusa manutenzione e assicurazione) e prelievo periodico dagli stessi dei pagamenti) per quattro stagioni estive a partire da quella del 2017 alla società G.E.A.S. S.p.A., società a capitale interamente pubblico con sede in Tione di Trento (TN), Via Padre Gnesotti, n. 2 ai sensi dell'art. 10, comma 7 della L.P. 17.06.2004, n. 6;
3. di disporre che il rapporto contrattuale con G.E.A.S. S.p.A. si perfezioni mediante sottoscrizione di convenzione, il cui schema si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A) e si approva, autorizzando il Sindaco alla firma della convenzione stessa;
4. di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta comunale gli impegni di spesa e gli accertamenti derivanti dalla sottoscrizione della convenzione di cui sopra sui bilanci annuale e pluriennale, nonché la determinazione degli importi ed orari per la fruizione dei parcheggi a pagamento di cui al punto 1, tenuto conto della necessità di garantire la remuneratività del servizio e, soprattutto, di rendere meglio fruibili le aree di sosta mediante un adeguato sistema di rotazione;
5. di dare atto che dagli incassi degli importi per la fruizione dei parcheggi G.E.A.S. S.p.A. detrarrà annualmente un costo di € 3.718,00 oltre ad IVA a copertura dei servizi resi di cui al punto 2. ed il rimanente verrà ripartito come segue: per il 25% a G.E.A.S. S.p.A. e per il 75% al Comune di San Lorenzo Dorsino, che introiterà il relativo importo al codice P.F. E 3.01.02.01.020 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017 e successivi dando atto che i proventi saranno destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati e sotterranei e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana;

6. di dare atto che alla presente deliberazione ed a quella della Giunta comunale di cui al punto 4. seguirà ordinanza del Sindaco di regolamentazione della sosta nel parcheggio, come previsto dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada;
7. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione con n. 10 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Berghi Valter, Contrini Roberto, Cornella Manuel e Dellaidotti Dino) e n. 1 voto astenuto (Libera Marco) su n. 15 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

VD



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs.. 02.07.2010, n. 104 e s.m.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

=====

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Albino Dellaidotti* -

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -